



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ANCONA

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 84/08

UDIENZA DEL

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                         |                |                       |
|--------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>ROSELLINI</b>        | <b>ADRIANO</b> | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | <b>GIANNI</b>           | <b>SANDRO</b>  | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | <b>MANCINI BIANCINI</b> | <b>PAOLO</b>   | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |                         |                |                       |
| <input type="checkbox"/> |                         |                |                       |
| <input type="checkbox"/> |                         |                |                       |
| <input type="checkbox"/> |                         |                |                       |

SENTENZA

N°

129/3/10

PRONUNCIATA IL:

27 APR 2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

20 MAG 2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 84/08  
depositato il 14/01/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 409307000 TASSE AUTO 2004  
contro REGIONE MARCHE

IL SEGRETARIO

(Loretta Tinti)

*L. Tinti*

proposto dal ricorrente:

GIUSEPPE

VIA 60030 CASTELBELLINO AN



[www.dottorini.com](http://www.dottorini.com)

Svolgimento & motivi.

Il ricorso muove dalla considerazione che per le auto “storiche” ( e nella specie non vi è dubbio sulla ricomprensione in questo concetto dell’auto de qua, immatricolata entro il 31.12.1981) non è dovuta l’imposta di circolazione\* pretesa dall’Ente Regione. Questo ribatte che l’esenzione richiederebbe non soltanto la data di immatricolazione, ma anche l’iscrizione del singolo autoveicolo al “Registro storico” tenuto dall’A.S.I.. Si osserva che secondo la legge dello Stato – unica abilitata a disciplinare un’imposta che resta statale anche se il provento ne è devoluto alle Regioni – l’iscrizione è senza alcun dubbio del tutto facoltativa e influisce, se mai, sul valore commerciale dell’oggetto specificamente iscritto, ma non mai sulla esenzione fiscale che compete in relazione alla individuazione (questa sì necessaria) da parte dell’A.S.I. di un termine temporale ante quem : il che nella specie è pacificamente avvenuto.

Il contrario convincimento della difesa regionale, apparentemente irriducibile, deriva dal comprensibile tentativo di valorizzare il disposto di una disposizione sicuramente illegittima e comunque inefficace (“telum imbelles sine ictu”) contenuta in una legge regionale che sicuramente, secondo il conclamato avviso della Corte, sarebbe stato meglio non fare.

Tale conclusione è già stata raggiunta da tutte le sentenze risultanti in questa (ed in altre) sedi, per cui non potrebbe giustificarsi una compensazione delle spese di giudizio: con la sentenza di accoglimento, tali spese vanno dunque poste a carico dell’Ente pubblico soccombente. Esse si liquidano in complessivi Euro 400,00.= equitativamente ed omnicomprensivamente.



La Commissione

P. Q. M.

ACCOGLIE

il ricorso e condanna l’Ente resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio liquidate equitativamente in Euro 400,00.=

Ancona, 27 aprile 2010

Il Presidente - estensore

**\* possesso e non circolazione.**